



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO SPADAFORA

Seduta del 11/12/2018

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 4/6/2018, corredato di documentazione, parte ricorrente ha rappresentato di essere titolare dei seguenti titoli: a) buono postale fruttifero n. ___3, serie O, emesso il 27/1/1983 del valore di Lire 1.000,00; b) buono postale fruttifero n. ___4, serie O, emesso il 27/1/1983, del valore di Lire 1.000,00; c) buono postale fruttifero n. ___6, serie O, del valore di Lire 250.000; d) buono postale fruttifero n. ___4, serie O, del valore di Lire 250.000; e) buono postale fruttifero n. ___7, serie N, del valore di Lire 50.000.
2. Per ciascuno di tali buoni postali i rendimenti venivano determinati sulla base delle tabelle indicate a tergo dei medesimi.
3. Riscuoteva, in data 27/11/2015, presso il competente ufficio postale il rendimento dei predetti buoni. In tal sede *“l’intermediario versava in favore del [ricorrente] la somma di € 22.136,00 applicando, ai fini della determinazione della predetta somma, un criterio difforme rispetto a quello inizialmente previsto, rappresentato dai rendimenti di cui alle tabelle poste a tergo...”*.
4. Ad eccezione del buono N-___7 *“il cui rendimento veniva corrisposto correttamente”*, il ricorrente incassava le altre somme a titolo di acconto, poiché quanto liquidato



asseritamente non corrispondeva al dovuto, ossia ai rendimenti riportati sul retro dei titoli.

5. In particolare, l'intermediario, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto liquidare le seguenti somme: a) Euro 17.900,00 per il primo titolo, mentre il valore rimborsato è stato pari ad Euro 8.855,00; b) Euro 17.900,00 per il secondo titolo, mentre il valore rimborsato è stato pari ad Euro 8.855,00; c) Euro 4.475,00 per il terzo titolo, mentre il valore rimborsato è stato pari ad Euro 2.213,00; d) Euro 4.475,00 per il quarto titolo, mentre il valore rimborsato è stato pari ad Euro 2.213,00. A tale stregua, il ricorrente risulterebbe, ad oggi, creditore della complessiva somma di Euro 22.161,00, oltre agli interessi maturati per legge dalla data in cui è stato fatto il primo versamento.

6. Parte resistente, nelle proprie controdeduzioni, depositate il 19/7/2018 con documentazione allegata,

ha dedotto che i titoli oggetto del presente ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie «O», i quali hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. del 13.6.1986, concernente la *“modifica dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”*.

7. Secondo quanto prospettato dall'intermediario, la materia è regolata dal D.P.R. n. 156/1973, che contempla espressamente il principio secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei BPF sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, quale è appunto il succitato Decreto adottato nel 1986.

8. L'art 153, D.P.R. n.156/1973 prevede che in presenza di esigenze di mercato, ovvero di necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche durante il corso dell'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui può presumersi la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari.

9. La variazione dei tassi di interesse operata con il Decreto sulla *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”* trae, pertanto, fondamento da una fonte di rango legislativo, con ciò escludendosi un possibile profilo di inadempimento contrattuale a carico dell'intermediario resistente.

10. Il provvedimento normativo del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei BPF di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale normativa per i BPF appartenenti alla nuova serie «Q».

11. Successivamente, la relazione fra il mentovato D.P.R. n. 156/1973 e le successive modificazioni dei saggi d'interesse sui libretti e sui BPF del 1986 veniva precisata con il D.Lgs. n. 284/1999, in tema di *“Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.

12. Il legislatore delegato si sarebbe, infatti, espresso nel senso dell'ultrattività della regolamentazione di cui al D.P.R. del 1973, stabilendo puntualmente l'abrogazione delle disposizioni recate da detto provvedimento normativo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che successivamente stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

13. Tale cornice normativa deporrebbe nel senso della eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo, nella fattispecie, un'integrazione

extratestuale del rapporto.

14. Parte ricorrente, in sede di ricorso, chiede il rimborso dei BPF secondo quanto riportato a tergo dei medesimi.

15. L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Mette conto sottolineare che, sul fronte dei buoni postali prodotti da parte ricorrente, emessi il 27/1/1983 ed il 17/1/1983, è indicata la lettera «O». Sulla tabella dei rendimenti, a tergo dei titoli, vengono riportati i seguenti tassi: "9% fino al 3° anno; 13% dal 4° al 8° anno; 15% dal 9° al 15° anno; 16% dal 16° al 20° anno". In particolare, la «O» è una serie di emissione di buoni postali "ordinari", emessi dall'1/9/1981 al 30/6/1984. A seguito dell'emanazione del D.M. 13/6/1986 (G.U. 28/6/1986, n. 148), i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dall'1/1/1987.

Orbene, il referente normativo al quale vanno ascritti i buoni postali fruttiferi i cui rendimenti siano stati modificati da una normativa sopravvenuta alla loro emissione è rappresentato dall'art. 173, D.P.R. n. 156/1973. Nondimeno, l'art. 7, comma 3, D.Lgs. 30/7/1999, n. 284, ha previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali "*continuano ad essere regolati dalle norme anteriori*".

In relazione al momento della sottoscrizione dei buoni, che nel caso dei BPF in parola coincide con il 17/1/1983 e con il 27/1/1983, si rileva che l'art. 4, D.M. 13.6.1986 stabilisce che "*con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto*".

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che i BPF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non già di titoli di credito. Essi sono, per l'effetto, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza. È pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo (cfr. Cass., n. 13979/2007).

Sulla scorta dei suesposti principi, e tenuto conto dell'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza arbitrale (cfr., *ex pluribus*, Collegio di Bologna, decisioni n. 5215/2017; 5357/2017; 14566/2017), il Collegio, rilevato che i buoni postali fruttiferi oggetto di controversia, appartenenti alla serie «O», sono stati emessi anteriormente al Decreto del Ministero del Tesoro del 13/6/1986; tenuto conto del disposto dell'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) del D.P.R. n. 156/1973 (come modificato dal D.L. 30/9/1974, n. 460) e dell'art. 6, D.M. del Tesoro 13/6/1986; considerato che i titoli per cui è controversia si configurano come meri documenti di legittimazione (cfr., in tal senso, Cass., n. 27809/2005); ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo; ammessa la possibilità che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsto potesse



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere modificato; tanto premesso, il Collegio ritiene che il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore dei buoni postali, odierno ricorrente, abbia subito, *medio tempore*, variazioni per effetto dei sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, vertendosi, nella fattispecie, in un'ipotesi di integrazione extratestuale del rapporto, e non potendo, a tale stregua, trovare applicazione i rendimenti indicati a tergo dei titoli.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI